

ROMA, 16 gennaio 2025



Audizione DDL Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (DL Proroga Termini, A.S. 1337)
1° Commissione Affari Costituzionali – Senato della Repubblica

Chi siamo



Utilitalia riunisce circa **400 aziende** operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente e dell'energia (gas, elettricità).

In coerenza con quanto definito dai valori fondanti, la missione della Federazione è volta a **valorizzare** le specificità che compongono il quadro associativo esercitando una costante attività di sintesi fra **le diverse sensibilità**.

La ramificazione delle associate su buona parte del territorio nazionale costituisce il valore aggiunto sul quale Utilitalia ha costruito il proprio paradigma operativo, favorendo occasioni di confronto tra le diverse realtà e attivando strumenti trasversali che possano contribuire ad aumentare il livello della qualità dei servizi.

In tal modo, Utilitalia promuove lo **sviluppo industriale** dei servizi pubblici tracciando un percorso verso soluzioni efficienti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali ed Europei, in termini di sostenibilità ed efficienza energetica.

104.169

CCNL Utilitalia:
addetti imprese
associate



86% idrico
54% ambiente
35% gas
15% energia

Percentuale
della popolazione
servita dalle associate
a Utilitalia




406

Imprese Associate



68,8 mld €

Valore della
produzione



3,3 mld €

Utili



Sintesi delle principali proposte Utilitalia

TUSP: applicazione alle società emittenti bond

Rimodulare il termine attualmente previsto per l'esclusione dall'applicazione del D.Lgs. 175/2016 delle società che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati, al fine di renderlo coerente con la data di conclusione del processo di attuazione del PNRR.

Fanghi in agricoltura: aggiornamento della disciplina

Superare l'obsolescenza della vigente normativa in materia di recupero dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso un intervento normativo tempestivo, finalizzato a valorizzare adeguatamente il potenziale contributo del settore idrico alla riduzione della dipendenza strategica del nostro Paese da nutrienti provenienti da mercati extra europei.



RENTri: estensione finestra 1° scaglione

Estendere di 4 mesi il periodo utile per l'iscrizione al RENTri dei soggetti del c.d. «primo scaglione», così da completare la definizione di tutti gli elementi (normativi, procedurali, informatici) necessari a garantire la piena operatività del sistema prima della sua partenza.

RENTri: desanzionamento primo periodo

Ritardare di 180 giorni l'applicazione delle sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTri, in modo da tutelare gli operatori che, per primi, si interfaceranno con il nuovo sistema appoggiandosi a un'architettura normativa, procedurale e informatica che non è ancora definita in tutti i suoi dettagli.

BACKUP

TUSP: applicazione alle società emittenti bond

- ★ Attualmente, le società che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati, sono escluse dal TUSP esclusivamente a condizione che:
 - abbiano emesso i citati strumenti alla data del 31 dicembre 2015 e alla data del 31 dicembre 2021 per le sole società del comparto energetico (termine, quest'ultimo, frutto di una modifica apportata dal D.L. 50/2022);
 - abbiano adottato atti volti all'emissione dei medesimi strumenti entro la data del 30 giugno 2016 e concluso il procedimento di quotazione entro settembre 2017.
- ★ Molte società, in ragione dei settori in cui operano, si trovano ad affrontare importanti sfide collegate ai target fissati dal PNRR. I progetti previsti dal Piano presentano un elevato grado di complessità, che per essere gestito richiede specifiche ed elevate competenze, sia tecniche sia manageriali.
- ★ Gli attuali vincoli assunzionali e retributivi imposti dal TUSP potrebbero pesare negativamente sulla capacità di tali società di realizzare gli impegni assunti in sede sovranazionale, impedendogli di competere alla pari con gli altri operatori economici sul mercato del lavoro per il recruitment delle migliori professionalità e di raggiungere, conseguentemente, gli obiettivi fissati dalla UE.

Rimodulare il termine rilevante ai fini dell'esclusione dal TUSP – analogamente a quanto già accaduto per il comparto energetico – fissandolo al 30 giugno 2026, al fine di renderlo coerente con la data di conclusione del processo di attuazione del PNRR.

Fanghi in agricoltura: aggiornamento della disciplina

- ✦ L'attuale normativa in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura risulta particolarmente datata, essendo ancorata al decreto legislativo 99/1992.
- ✦ L'esigenza di riformare le norme in parola era già stata avvertita dal legislatore in occasione dell'adozione della legge di delegazione europea 2018 (l. 117/2019), che all'articolo 15, contenente la delega al recepimento della direttiva (UE) 2018/850 relativa alle discariche di rifiuti, attribuiva espressamente al Governo il compito di riformare la disciplina in materia di fanghi.
- ✦ Nonostante tale previsione, però, il decreto di recepimento dell'articolo 15 richiamato – il d.lgs. 121/2020 – non è intervenuto sul tema dei fanghi, lasciando in vigore disposizioni oramai obsolete e incapaci di valorizzare adeguatamente il loro ruolo quale fonte privilegiata di sostanze nutritive. Tale circostanza contrasta, evidentemente, con gli obiettivi europei in materia di economia circolare e di riduzione della dipendenza dell'industria europea da nutrienti provenienti da mercati extra europei.

Riaprire i termini per l'adozione di una riforma organica della disciplina in materia di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione ai sensi della legge 117/2019

RENTRI: estensione prima finestra di iscrizione

- ★ Il decreto 59/2023 prevede che tra il 15/12/2024 e il 13/2/2025 le imprese del cosiddetto “primo scaglione” (*) devono iscriversi al RENTRI. Ciò implica, tra l’altro, l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico in modalità digitale utilizzando il nuovo formato, e di inviare periodicamente al RENTRI i dati delle movimentazioni dei rifiuti prodotti e/o gestiti.
- ★ Le imprese che si interfacciano con il RENTRI tramite sistemi gestionali (ma anche le stesse *software house* che sviluppano e immettono sul mercato i sistemi gestionali), hanno più volte evidenziato come la mancanza di chiarimenti normativi, procedurali e relativi all’architettura informatica del nuovo sistema, abbia generato ritardi nello sviluppo dei software gestionali per l’interoperabilità, nelle attività di test, nella formazione degli operatori e nella messa a terra di una serie di attività necessarie a garantire la piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
- ★ Si tratta di ritardi non più recuperabili, che comportano il serio rischio, alla scadenza del 13 febbraio 2025, di trovarsi di fronte a un sistema non ancora pronto a questa importante transizione.

È quindi necessario estendere di 4 mesi il periodo utile per l’iscrizione al RENTRI da parte delle imprese ricadenti nel "1° scaglione", così da concedere a tutti i soggetti coinvolti (legislatore, operatori, enti di controllo) il tempo necessario per completare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, l’architettura necessaria a garantire un avvio ordinato del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

(*) impianti di trattamento, trasportatori professionali, commercianti e intermediari, consorzi, imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti, imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti, delegati

RENTri: desanzionamento primo periodo

- ★ Nelle primissime fasi di avvio del RENTri, produttori e gestori dei rifiuti dovranno garantire la tenuta e l'invio dei dati del registro di carico e scarico utilizzando nuovi format e procedure, nonché sistemi gestionali che, a causa dei tempi serrati dettati dal decreto 59/2023, non hanno potuto testare e mandare a regime tutte le proprie funzionalità.
- ★ In questo contesto, ritardare di 180 giorni l'applicazione delle sanzioni per mancata o incompleta trasmissione al RENTri dei dati dei registri di carico e scarico rappresenta una forma di tutela per le imprese che dovranno adempiere alle proprie scritture ambientali servendosi di un'architettura normativa, procedurale e informatica che non è ancora definita in tutti i suoi dettagli.
- ★ La soluzione non pregiudica la possibilità di tracciare i rifiuti prodotti e gestiti, né ostacola le attività di controllo da parte degli organi competenti. Infatti, tutti i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti rimangono presenti nei sistemi gestionali degli operatori e potranno (come sempre) essere prodotti e riprodotti in qualsiasi momento (ad es. in caso di controlli e verifiche ispettive) prima dell'invio dei dati a RENTri.

È necessario prorogare di 180 giorni il termine per l'applicazione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTri da parte degli operatori che, per primi, si interfacceranno con lo stesso attraverso sistemi gestionali, al fine di introdurre elementi di flessibilità per accompagnare operatori ed enti di controllo nel primo periodo di efficacia del nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti.

Grazie.